

Caritas Diocesana Veronese
Lungadige Matteotti, 8
37126 Verona
Tel. 045.8300677
caritasvr@caritas.vr.it

www.caritas.vr.it





Caritas
Diocesana
Veronese

2015

statuto regolamento e orientamenti pastorali

Caritas Diocesana Veronese
Caritas Parrocchiali





INDICE

Introduzione

Mons. Giuliano Ceschi

Direttore Caritas Diocesana Veronese

pag. 02

Decreto 1

Approvazione Statuto Caritas Diocesana Veronese
e Regolamento Caritas Parrocchiali

pag. 04

Allegato n. 1.1

Statuto Caritas Diocesana Veronese

pag. 06

Allegato n. 1.2

Regolamento Caritas Parrocchiali

pag. 13

Decreto 2

Promulgazione Orientamenti pastorali per
le Caritas Parrocchiali nella Diocesi di Verona

pag. 19

Allegato n. 2.1

Criteri per la costituzione delle Caritas
Parrocchiali e dei servizi-segno Caritas

pag. 33

Allegato n. 2.2

Indicazioni per la prassi operativa
dei Centri di distribuzione

pag. 36

Lettera pastorale in forma di motu proprio

Il servizio della carità

Papa Benedetto XVI

pag. 38

INTRODUZIONE

Mons. Giuliano Ceschi

Direttore Caritas Diocesana Veronese

La Caritas è l'organismo pastorale che ha come fine quello di promuovere la testimonianza della Carità nella comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e alle necessità, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. Quello della Caritas è un cammino in continuo divenire, perché la situazione dell'uomo e soprattutto di chi vive nelle difficoltà è sempre in cambiamento e purtroppo, oggi, in crescita. A partire, proprio, dalla complessità della situazione attuale di povertà di molte persone, la Caritas ha avvertito la necessità di rivedere il proprio statuto e di delineare alcune linee guida, affinché l'identità della sua azione non venga schiacciata dall'emergenza.

I testi contenuti in questo documento nel loro carattere di orientamento vogliono essere un aiuto per tutte le comunità Parrocchiali affinché si riesca a servire Carità. È necessario che il bene venga fatto bene. Dinanzi all'attuale complessità e imponenza delle difficoltà, è importante che le Caritas sappiano mettersi insieme e lavorare a livello di territorio, superando campanilismi ed individualismi. Oggi più che mai è chiesto alle comunità Parrocchiali, attraverso la Caritas, di rendere visibile il volto della Misericordia di Dio, che si prende a cuore la vita di ciascuno, affermandone l'unicità e la sacralità.

L'augurio è che i documenti contenuti in questo opuscolo possano essere un aiuto per ogni comunità e siano di stimolo a vivere nella Carità di Cristo la

strada della condivisione e del servizio, imparando a vivere l'incontro con il povero alla luce di *“Non ho né oro, né argento, ma quello che ho te lo dono: in nome di Cristo alzati e cammina”*.

Auguro a tutti di vivere ogni atto di carità come memoria viva della Misericordia di Dio e come profezia di cieli e terra nuova.



DECRETO N.1

APPROVAZIONE

Statuto Caritas Diocesana Veronese e Regolamento Caritas Parrocchiali

Prot. n. 10/2015

DECRETO

Nella Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio* «*Intima Ecclesiae natura*» il Santo Padre Benedetto XVI afferma: «*L'intima natura della Chiesa* si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (*kerygma-martyria*), celebrazione dei Sacramenti (*leiturgia*), servizio della carità (*diakonia*). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro» (Lett. enc. *Deus caritas est*, 25). Anche il servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione della Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza (cfr *ibidem*); tutti i fedeli hanno il diritto ed il dovere di impegnarsi personalmente per vivere il comandamento nuovo che Cristo ci ha lasciato (cfr *Gv* 15,12), offrendo all'uomo contemporaneo non solo aiuto materiale, ma anche ristoro e cura dell'anima (cfr Lett. enc. *Deus caritas est*, 28). All'esercizio della *diakonia* della carità la Chiesa è chiamata anche a livello comunitario, dalle piccole comunità locali alle Chiese particolari, fino alla Chiesa universale; per questo c'è bisogno anche di un'«organizzazione quale presupposto per un servizio comunitario ordinato» (cfr *ibid.*, 20), organizzazione articolata pure mediante espressioni istituzionali.

Visto lo Statuto della Caritas Diocesana Veronese, approvato e promulgato il 25 marzo 1995 da S.E. Monsignor Attilio Nicora;


- essendosi resa necessaria una revisione di questo importante settore della pastorale diocesana, anche per il servizio che offre alle Parrocchie e al territorio;
- al fine di promuovere la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e alle necessità, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica;
- dopo le opportune consultazioni, con il presente decreto,

**APPROVO lo STATUTO
della Caritas diocesana Veronese, nella
formulazione qui unita,
composta da 15 art., che costituisce parte
integrante del presente decreto.**

Dispongo che la Caritas diocesana e tutte le Caritas Parrocchiali/zonali/vicariali, della Chiesa di Verona, regolino la propria attività conformemente alle disposizioni allegate al presente decreto, **abrogando i precedenti Statuti.**

Dispongo che essi entrino in vigore il prossimo 1° marzo 2015.

Verona, dalla Curia diocesana, 1° febbraio 2015


Sac. Francesco Grazian
Cancelliere Vescovile




GIUSEPPE ZENTI
Vescovo di Verona

Con n. 2 allegati.

ALLEGATO 1.1
STATUTO DELLA
CARITAS DIOCESANA VERONESE

NATURA E COMPITI
DELLA CARITAS DIOCESANA

Art. 1 - NATURA

La Caritas diocesana è l'organismo pastorale istituito dal Vescovo al fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale diocesana e nelle comunità minori, specialmente Parrocchiali, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.

La Caritas diocesana è lo strumento proprio della diocesi per la promozione e il coordinamento delle iniziative caritative e assistenziali (cfr. *Intima Ecclesiae natura*, art. 8).

Art. 2 - COMPITI

In conformità alla sua natura derivano alla Caritas diocesana i seguenti compiti:

- a. approfondire le motivazioni teologiche della diaconia della carità, alla luce della parola di Dio e del magistero della Chiesa, e in sintonia con il progetto pastorale diocesano;
- b. promuovere nella diocesi, nei vicariati foranei, nelle Parrocchie, nelle diverse aggregazioni laicali e nelle famiglie, la carità verso le persone in situazioni di difficoltà e il dovere di tradurla in interventi concreti con carattere promozionale e, ove sia possibile, preventivo;

- c. promuovere e sostenere le Caritas Parrocchiali, in collegamento con i parroci, i consigli pastorali e i Coordinamenti vicariali/zonali per la carità;
- d. organizzare in collaborazione con la Caritas Italiana e coordinare a livello diocesano interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità;
- e. in collaborazione con altri organismi di ispirazione cristiana:
 - realizzare studi e ricerche sui bisogni presenti nella comunità diocesana per aiutare a scoprire le cause, per preparare piani di intervento sia curativo che preventivo, nel quadro della programmazione pastorale unitaria, e per stimolare l'azione delle istituzioni civili e una adeguata legislazione;
 - promuovere il volontariato e favorire la formazione degli operatori pastorali della carità e del personale di ispirazione cristiana sia professionale sia volontario impegnato nei servizi sociali, pubblici e privati, e nelle attività di promozione umana;
 - diffondere una cultura di responsabilità e di cittadinanza globale; promuovere la cultura della pace attraverso adeguati programmi educativi, valorizzando il servizio civile, l'anno di volontariato sociale e il volontariato internazionale;
 - contribuire allo sviluppo umano e sociale dei Paesi Terzi, con iniziative di educazione alla mondialità e curando forme di accoglienza e di solidarietà con gli immigrati presenti nel territorio, in collegamento con il Centro Missionario e l'Ufficio Migrantes.

Art. 3 - COLLABORAZIONI PASTORALI

La Caritas diocesana è chiamata a lavorare in stretta unione con l'Ufficio catechistico e con l'Ufficio liturgico per la formazione dei programmi diocesani di pastorale unitaria. Collabora inoltre con tutti gli

altri uffici pastorali diocesani e con le associazioni di volontariato che si ispirano alla vocazione caritativa. Il direttore della Caritas diocesana fa parte del Consiglio pastorale diocesano.

COMPOSIZIONE DELLA CARITAS DIOCESANA

Art. 4 - ORGANISMI DELLA CARITAS DIOCESANA

La Caritas Diocesana è composta da: il Presidente; la Direzione; L'Equipe Caritas.

Art. 5 - IL PRESIDENTE

Il Presidente della Caritas diocesana è il Vescovo, in quanto egli è “presidente e ministro della carità nella Chiesa di cui è pastore e padre, segno di Cristo capo e servo”. Egli:

- è promotore e punto di riferimento per tutta l'azione della Caritas diocesana
- segue e indirizza l'attività del direttore;
- presenta i programmi e le attività della Caritas al Consiglio presbiterale e al Consiglio pastorale diocesano;
- convoca e presiede le riunioni della Consulta degli organismi socio - assistenziali collegati con la Chiesa.

Art. 6 - LA DIREZIONE

La direzione comprende: il Direttore e il Vicedirettore.

- a) **Il Direttore:** è nominato dal Vescovo e dirige l'attività ordinaria della Caritas a norma dello statuto e in stretta collaborazione con il Vescovo stesso.

Egli ha il compito di:

- a. rappresentare la Caritas diocesana in tutte le sedi, mantenendo in particolare il rapporto con gli uffici pastorali diocesani;
- b. coordinare l'ordinaria attività, in collaborazione con l'équipe, provvedendo all'attuazione delle indicazioni del Vescovo;
- c. adottare i provvedimenti di ordinaria amministrazione e curare gli aspetti organizzativi delle attività;
- d. dirigere l'ufficio Caritas;
- e. predisporre i programmi e i bilanci annuali e presentarli al Vescovo per l'approvazione.

b) Il Vicedirettore:

- è nominato dal Vescovo;
- collabora con il direttore e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
- svolge i compiti specifici che sono indicati nel decreto vescovile di nomina.

Art. 7 - L'EQUIPE CARITAS

- è l'organismo che collabora con la direzione per attuare i programmi e le attività della Caritas diocesana;
- è composta dal direttore, dal vicedirettore, dai referenti delle Unità Organizzative Centrali e dai referenti delle opere segno di Caritas;
- elabora i programmi delle attività della Caritas da sottoporre al consiglio presbiterale e ne promuove e coordina l'attuazione dopo l'approvazione.
- si riunisce su convocazione del direttore ordinariamente una volta/due volte al mese.

Art. 8 - ATTIVITÀ

I principali settori operativi della Caritas sono:

- la promozione delle Caritas Parrocchiali, delle Collaborazioni pastorali e vicariali;

- la formazione;
- l'osservatorio delle povertà e delle risorse;
- il/i centro/i di ascolto e di distribuzione;
- la promozione alla mondialità;
- i giovani e il volontariato.

La Caritas diocesana non gestisce, normalmente, opere permanenti, ma può promuoverne l'istituzione, lasciandone appena possibile la gestione ad apposite strutture ecclesiali, con propria responsabilità amministrativa, collegate con la Caritas Diocesana.

La Caritas diocesana controlla queste opere e assicura ad esse il suo sostegno affinché siano significative ed esemplari.

Art. 9 - MEZZI ECONOMICI

La Caritas diocesana trae i mezzi economici per il proprio funzionamento e per le attività promozionali:

- da offerte o donazioni di enti e di persone, specificamente ricevute per questo scopo e dal contributo CEI 8xmille;
- da una quota fino al 5% dell'importo complessivo delle offerte raccolte per la carità e in occasione delle emergenze e calamità (cfr. Notiziario CEI n°3 del 1992, n.78, paragrafo C).

Le risorse economiche della Caritas diocesana fanno capo all'ente Diocesi, e costituiscono un fondo speciale avente destinazione vincolata.

La gestione del fondo Caritas è affidata al direttore della Caritas nei limiti dello stato annuale di previsione debitamente approvato (cfr. Istruzione in materia amministrativa, n. 78, c).

COLLABORAZIONI

Art. 10 – DELEGAZIONE E CARITAS ITALIANA

La Caritas diocesana veronese, in collegamento con

la Delegazione del Triveneto, ispira i suoi programmi e le sue iniziative alle proposte della Caritas Italiana, mantenendo con essa un continuo rapporto di collaborazione.

Art. 11 - CENTRI DIOCESANI DI PASTORALE

La Caritas diocesana, per evidenziare le esigenze della carità nei programmi di formazione e nelle iniziative di settore, agisce in stretta collaborazione con gli Uffici pastorali diocesani, in particolare con gli uffici Catechistico, Liturgico, della Pastorale sociale e del lavoro, della Pastorale della salute, del Centro Missionario e per la pastorale delle Migrazioni, del Centro Pastorale adolescenti e giovani e della pastorale scolastica secondo le disposizioni date dal Vicario episcopale per il coordinamento della pastorale.

Art. 12 - ISTITUZIONI CIVILI

La Caritas partecipa, secondo l'opportunità, alle iniziative di difesa della dignità e dei diritti dell'uomo, offrendo il contributo specifico della testimonianza cristiana, disponibile ad operare anche con persone di altre confessioni religiose e con tutti gli uomini di buona volontà. A tale scopo mantiene rapporti di collaborazione con gli Enti locali, le strutture socio-assistenziali del territorio e le associazioni di volontariato, esercitando anche una funzione critica di vigilanza e di stimolo, per la promozione dell'uomo e del bene comune.

Art. 13 - RAPPORTI CON LE CARITAS DELLA REGIONE ECCLESIALE TRIVENETO

Il direttore della Caritas Diocesana Veronese:

- tiene i collegamenti e collabora con le Caritas diocesane del Triveneto per la realizzazione delle delibere e degli indirizzi della Conferenza Episcopale Regionale (CET), con particolare attenzione ai problemi del territorio;

- partecipa alle riunioni indette dal delegato regionale.

Art. 14 - DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche attinenti la Caritas diocesana hanno la durata di un quinquennio.

Art. 15 - ESTINZIONE DELLA CARITAS DIOCESANA.

L'estinzione della Caritas Diocesana potrà essere deliberata dal Vescovo, il quale disporrà anche la devoluzione delle risorse di cui essa dispone ad attività caritativo - assistenziali diocesane.

ALLEGATO 1.2

REGOLAMENTO DELLE CARITAS PARROCCHALI/ZONALI/VICARIALI

PREMESSA

Il servizio della carità nella missione della Chiesa
(da *Intima Ecclesiae natura*)

§ 1. Il Vescovo favorisca la creazione, in ogni Parrocchia della sua circoscrizione, d'un servizio di «*Caritas*» Parrocchiale o analogo, che promuova anche un'azione pedagogica nell'ambito dell'intera comunità per educare allo spirito di condivisione e di autentica carità. Qualora risultasse opportuno, tale servizio sarà costituito in comune per varie Parrocchie dello stesso territorio.

§ 2. Al Vescovo ed al parroco rispettivo spetta assicurare che, nell'ambito della Parrocchia, insieme alla «*Caritas*» possano coesistere e svilupparsi altre iniziative di carità, sotto il coordinamento generale del parroco, tenendo conto tuttavia di quanto indicato nell'art. 2 § 4.

§ 3. È dovere del Vescovo diocesano e dei rispettivi parroci evitare che in questa materia i fedeli possano essere indotti in errore o in malintesi, sicché dovranno impedire che attraverso le strutture Parrocchiali o diocesane vengano pubblicizzate iniziative che, pur presentandosi con finalità di carità, proponessero scelte o metodi contrari all'insegnamento della Chiesa.

Art. 9 del Motu proprio di Benedetto XVI - 2013

NATURA E COMPITI DELLA CARITAS PARROCCHIALE

Art. 1. Nella Parrocchia è istituita la Caritas Parrocchiale quale organismo pastorale con la finalità prevalentemente pedagogica di animare, coordinare e promuovere la testimonianza della carità all'interno della comunità Parrocchiale e nel territorio. Ad essa faranno riferimento anche altre realtà aggregative di promozione della carità, per il necessario coordinamento delle iniziative.

Art. 2. I Compiti della Caritas Parrocchiale sono:

- a.** sensibilizzare la comunità Parrocchiale, le famiglie, la scuola, il mondo del lavoro, i gruppi e le altre formazioni di base al dovere della carità e della giustizia, così che l'intera comunità cristiana si caratterizzi come comunità di amore;
- b.** individuare le forme di povertà e di bisogno presenti nel territorio e stimolare la comunità Parrocchiale a prendere coscienza della loro esistenza e della loro causa, e a farsene carico sia con risposte dirette, sia stimolando la società civile ad organizzare adeguati servizi sociali;
- c.** promuovere la nascita e la formazione di volontari singoli e di gruppi di volontariato, soprattutto in rapporto ai bisogni più scoperti ed alle maggiori forme di povertà e di emarginazione;
- d.** collegare e coordinare, se ci sono, le associazioni, i movimenti e i gruppi operanti nel campo della carità, dell'assistenza, della promozione umana, così che essi si presentino pur nella loro legittima originalità come espressione dell'unica Chiesa;

e. studiare e proporre forme di coinvolgimento e di risposta di fronte ai bisogni ed alle povertà del territorio e svolgere un contemporaneo compito di informazione e di stimolo della società civile e delle sue istituzioni;

f. favorire la diffusione di stili di vita improntati all'accoglienza, all'ospitalità, al dono di sé;

g. sensibilizzare i fedeli della Parrocchia alla responsabilità globale dei problemi dei Paesi Terzi, proponendo iniziative comunitarie di solidarietà internazionale ed in collaborazione con le realtà missionarie Parrocchiali.

ORDINAMENTO

Art. 3. La Caritas Parrocchiale, espressione comunitaria della pastorale della carità della Parrocchia, si dà una struttura rappresentativa della configurazione umana e territoriale della comunità al fine di animare ogni espressione ed articolazione della vita Parrocchiale.

Art. 4. La Caritas Parrocchiale è presieduta dal Parroco in quanto responsabile primo della cura pastorale nella comunità cristiana. L'organizzazione pratica delle attività è affidata ad un gruppo di persone chiamato Commissione della Caritas Parrocchiale i cui membri sono nominati dal Parroco dopo aver sentito il Consiglio pastorale Parrocchiale. All'interno della commissione sono conferiti dal Parroco i seguenti incarichi:

il responsabile, cui sono assegnati i seguenti compiti:

- a) promuovere e coordinare le riunioni periodiche;
- b) rimanere in costante comunicazione con il Parroco e il consiglio pastorale Parrocchiale;
- c) mantenere i collegamenti con la Caritas Diocesana e con la Vicaria;
- d) avere contatti con le Istituzioni civili del territorio Parrocchiale per rispondere alle esigenze emergenti;

il segretario, che redige il verbale di ogni riunione;

l'economista, cui è affidato il compito di tenere un registro di tutti i beni materiali della Caritas Parrocchiale, di annotare le spese e gli aiuti. Essendo il responsabile in generale dei beni del gruppo, egli dovrà essere una persona di fiducia sia del Parroco sia del gruppo stesso.

Art. 5. Il responsabile Caritas, il segretario e l'economista sono nominati dal Parroco per un quinquennio e non possono essere rinnovati nella stessa carica oltre la seconda conferma.

Art. 6. La Commissione della Caritas Parrocchiale si riunisce possibilmente ogni mese per approfondire quattro punti fondamentali:

1. Spiritualità
2. Formazione
3. Pianificazione degli interventi
4. Informazione.

È inoltre opportuno che i suoi membri prendano parte agli incontri di formazione e programmazione proposti dalle Caritas vicariale e diocesana.

ATTIVITÀ E COLLABORAZIONI

Art. 7. Le attività della Caritas Parrocchiale vengono programmate dalla Commissione e verificate in Consiglio Pastorale, dopo attenta analisi dei bisogni che emergono dalla Comunità o dal territorio. Le risposte alle emergenze devono sempre avere un risvolto educativo. Per questo la Caritas si muove in stretto collegamento anche con il gruppo dei catechisti e degli animatori della liturgia, così da consentire che il cammino di formazione catechistico e di vita liturgica, sia momento di crescita nel senso della carità. Il collegamento più naturale e continuativo può essere il sacerdote (parroco o vicario Parrocchiale) che sia presente tra i catechisti, gli animatori della liturgia e gli operatori Caritas.

AMMINISTRAZIONE E SEDE

Art. 8. La Parrocchia, mediante la Caritas Parrocchiale, può gestire un fondo di solidarietà, destinato ai bisogni urgenti del territorio e parte integrante del bilancio della Parrocchia. Tale fondo, destinato agli interventi di emergenza per pagare servizi di carità, momentaneamente non sostenibili dal volontariato, è alimentato mediante forme di coinvolgimento comunitario, offerte libere, destinazioni annuali del bilancio Parrocchiale. L'uso del denaro viene deciso dalla Caritas Parrocchiale secondo gli orientamenti stabiliti dal Parroco dopo aver sentito il Consiglio pastorale. La Caritas Parrocchiale si fa carico di animare e organizzare in Parrocchia le collette indette a livello diocesano o nazionale. La Caritas

Parrocchiale esercita le proprie attività negli ambienti Parrocchiali. La Caritas offre il proprio contributo per promuovere la trasparenza del bilancio Parrocchiale esplicitando la destinazione alle iniziative di carità del bilancio stesso.

Art. 9. La sede della Caritas Parrocchiale è la sede della Parrocchia. La Parrocchia, analogamente alle esigenze della catechesi e delle altre attività pastorali, mette a disposizione della Caritas Parrocchiale gli ambienti e gli strumenti necessari.

Verona, 1° febbraio 2015

Sac. Francesco Grazian
Sac. Francesco Grazian
Cancelliere Vescovile



Giuseppe Zenti
GIUSEPPE ZENTI
Vescovo di Verona

DECRETO N. 2

PROMULGAZIONE

Orientamenti per le Caritas Parrocchiali

Prot. n. 35/2015

DECRETO

Visto quanto indicato da S.S. Benedetto XVI nella lettera apostolica, in *forma di Motu proprio*, *Intima Ecclesiae natura*, dell' 11 novembre 2012, in particolare all'art. 4: «§ 1. Il Vescovo diocesano (cfr can. 134 § 3 CIC e can. 987 CCEO) esercita la propria sollecitudine pastorale per il servizio della carità nella Chiesa particolare a lui affidata in qualità di Pastore, guida e primo responsabile di tale servizio. § 2. Il Vescovo diocesano favorisce e sostiene iniziative ed opere di servizio al prossimo nella propria Chiesa particolare, e suscita nei fedeli il fervore della carità operosa come espressione di vita cristiana e di partecipazione alla missione della Chiesa, come segnalato dai cann. 215 e 222 CIC e 25 e 18 CCEO. § 3. Spetta al rispettivo Vescovo diocesano vigilare affinché nell'attività e nella gestione di questi organismi siano sempre osservate le norme del diritto universale e particolare della Chiesa, nonché le volontà dei fedeli che avessero fatto donazioni o lasciti per queste specifiche finalità (cfr cann. 1300 CIC e 1044 CCEO)».

Visto lo Statuto della Caritas Diocesana Veronese, da me approvato il 1° febbraio 2015, prot. n. 10/2015, con cui si è più efficacemente regolato questo importante settore della pastorale diocesana, con il presente decreto, dopo le opportune consultazioni,

PROMULGO

gli Orientamenti per le Caritas Parrocchiali,
al fine di rendere più efficace il servizio che la

Caritas può offrire alle Parrocchie e al territorio, promuovendo la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica.

Tali orientamenti saranno da recepirsi nelle Parrocchie, nelle zone pastorali e nei Vicariati foranei della nostra Diocesi.

*Verona, dalla Curia diocesana, il 2 aprile 2015,
Giovedì santo.*

Sac. Francesco Grazian
Sac. Francesco Grazian
Cancelliere Vescovile



Con n. 2 allegati.

LA RETE DELLA CARITÀ

ORIENTAMENTI PASTORALI PER LE CARITAS PARROCCHIALI NELLA DIOCESI DI VERONA

PREMESSA

L'attuale situazione ecclesiale e sociale richiede questo supplemento di riflessione in funzione di una crescita della Carità in tutte le sue forme. Le sfide che siamo chiamati ad affrontare chiedono l'impegno di costruire una rete di collaborazione all'interno della Chiesa e con le istituzioni pubbliche per aumentare la qualità del nostro mandato.

Caritas Diocesana Veronese è l'organismo pastorale, istituito nella Diocesi di Verona, al fine di promuovere la testimonianza della carità nella comunità ecclesiale, in forme consone ai tempi e alle necessità, in vista dello sviluppo integrale dell'uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica. La Caritas è un organismo della Curia diocesana ed è lo strumento con il quale il Vescovo promuove in Diocesi la pastorale della carità e il coordinamento delle iniziative caritative e assistenziali (vedi lo Statuto della *Caritas Diocesana Veronese*). Il Vescovo è il Presidente della Caritas e nomina un Direttore per gestirne tutte le attività.

1. La Caritas Parrocchiale

La Caritas Parrocchiale è un organismo pastorale presieduto dal parroco e chiamato, attraverso la sensibilizzazione o animazione, a promuovere in ciascuna comunità cristiana, anche poco numerosa, l'esercizio della carità, come uno dei suoi elementi di vitalità spirituale, insieme alla liturgia e alla catechesi.

In ogni Caritas, presieduta dal parroco, è necessaria la presenza di laici, collaboratori della carità dono del Signore, che curino lo studio del territorio, individuando le povertà locali; programmino gli interventi di solidarietà verso chi è in difficoltà, e nello stesso tempo gli interventi di educazione e di coinvolgimento della comunità; verifichino i risultati, mantenendo uno stretto collegamento con il Consiglio pastorale Parrocchiale; tengano desta l'attenzione sulle povertà nel mondo.

La Caritas Parrocchiale si costituisce attraverso modalità (allegato 2.1), per le quali si possono ipotizzare tre possibili modelli:

- 1.1. La Caritas Parrocchiale si configura come una Commissione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, nei cui confronti ha il compito di proporre e di attuare le direttive. La Caritas è costituita da un Referente delle diverse iniziative caritativo-assistenziali presenti in Parrocchia e dai Rappresentanti delle Associazioni e dei Gruppi di Volontariato di ispirazione cristiana operanti nel territorio, con eventuale inserimento di qualche persona disponibile e sensibile.
- 1.2. La Caritas nelle Parrocchie di piccola dimensione: è necessario che almeno una persona, attenta e capace, individuata dal Parroco, assuma il ruolo di animatore Caritas, per fungere da stimolo agli altri fratelli nella testimonianza di carità.
- 1.3. La Caritas di Zona o di Unità Pastorale (UP): la Caritas può assumere una valenza interParrocchiale costituendosi anche tra più Parrocchie vicine come zona, UP o vicaria (vedi n.5).

2. La Caritas Parrocchiale e il Referente Caritas

È importante che sia ben identificato l'incaricato

della Caritas Parrocchiale. Tale incaricato deve tenere un costante collegamento con il Parroco, il Consiglio pastorale Parrocchiale, la Caritas vicariale e la Caritas Diocesana. È opportuno che sia membro del Consiglio pastorale Parrocchiale.

La presenza della Caritas in ogni Parrocchia si rende necessaria per non disperdere la ricchezza di persone e di iniziative di cui dispongono le singole comunità, per mantenere viva la presenza e la promozione dei valori essenziali del cristianesimo dentro ogni realtà territoriale, per condividere i problemi quotidiani con chi abita nello stesso paese e saperli coniugare con quelli globali, evitando sterili localismi.

La Caritas Parrocchiale cerca di conoscere i poveri presenti nel proprio territorio direttamente e attraverso le segnalazioni del Centro di Ascolto, del Parroco, dei ministri straordinari della Comunione, dei catechisti o degli assistenti sociali del comune di appartenenza, o di qualunque altra persona sensibile.

Le possibilità di intervento verso chi è in difficoltà possono essere diverse e devono essere armonizzate tra loro. Tutte le attività strutturate della Caritas devono scaturire dal Consiglio Pastorale Parrocchiale e hanno lo scopo di animare la comunità affinché maturi una attenzione privilegiata ai poveri.

3. Relazione con la Caritas diocesana

La relazione fra le Caritas Parrocchiali/zonali/vicariali e la Caritas diocesana deve essere vista sia nell'ottica di una qualificata formazione, iniziale e permanente, degli operatori e di un confronto sulle attività da svolgere, sia nell'ottica dell'interazione fra Parrocchie e Diocesi, fra Parrocchie e comunità di consacrati, aggregazioni laicali, realtà socio-politiche del territorio.

Il rapporto tra Caritas diocesana e Caritas Parrocchiali sarà proficuo se si realizza in modo

particolare nei seguenti settori:

- accompagnamento nell'avvio e nella conduzione ordinaria delle Caritas Parrocchiali e delle attività attuate dalle stesse con i Centri di Ascolto e di Distribuzione;
- formazione iniziale e permanente degli operatori-collaboratori, attraverso iniziative diocesane e locali;
- promozione di progetti;
- consulenza su casi difficili o complicati;
- costituzione e aggiornamento di una banca dati informativa;
- interazione con le aggregazioni laicali cattoliche;
- rapporti con le istituzioni pubbliche e private;
- interazione con il privato sociale;
- cura dell'informazione e della comunicazione.

4. Coordinamento delle Caritas Parrocchiali nel vicariato

A livello vicariale può esistere un coordinamento delle Caritas Parrocchiali/zonali/vicariali sotto la direzione del Vicario foraneo o di un Animatore Vicariale, in stretta relazione con il Vicario Foraneo.

5. Caritas Parrocchiali/zonali/vicariali

Nelle Vicarie è necessario procedere al coordinamento delle Caritas Parrocchiali. Il processo di coordinamento verrà avviato con i consigli pastorali Parrocchiali interessati.

Qualora si ritenesse opportuno istituire un'unica Caritas per le Parrocchie di una determinata zona pastorale o Vicaria, si avvii un cammino di discernimento, interpellando i consigli pastorali Parrocchiali, il Vicario foraneo e la Caritas Diocesana.

È importante che in tale sede si mettano in rete, tutte le presenze ecclesiali disponibili (aggregazioni laicali

e istituti religiosi) valorizzandone la specificità e facendole confluire in progetti comuni.

6. I Centri di Ascolto

Le Caritas Parrocchiali, anche coordinate a livello di collaborazione pastorale o vicariale, possono attivare il servizio del Centro di Ascolto.

Il Centro di Ascolto è lo strumento che la comunità cristiana si dà per ascoltare in modo attivo coloro che sono in difficoltà, per “imparare” da loro, per educarsi ad accogliere e curare ogni fragilità, per sperimentare la condivisione e la fraternità. È una porta aperta sul territorio che mette in luce i bisogni dei poveri, svolgendo un ruolo pastorale, da non confondersi con l'azione dei Servizi Sociali, con un'associazione di volontariato o con un ente erogatore di servizi. Perciò periodicamente dovrebbe sollecitare momenti di riflessione per far circolare le esperienze maturate nell'incontro con le persone in difficoltà e far crescere tutti nell'accoglienza e nella condivisione.

Perché un Centro di Ascolto funzioni correttamente ha bisogno di un buon numero di operatori che siano preparati attraverso opportuni percorsi formativi e che garantiscano una continuità nel tempo. Per un servizio più attento alla dignità e alla promozione della persona, in un territorio che abbia un bacino di utenza intorno alle 20-30 mila persone è necessario costituire un centro d'ascolto e quindi se ne prevedono al massimo due/tre per ogni vicariato (una trentina in Diocesi). Ciò dovrebbe anche permettere una maggiore disponibilità di risorse umane e materiali, provenienti da tutte le Parrocchie del territorio su cui insiste. Oltre agli operatori della carità, si possono, per esempio, cercare insieme persone disponibili a collaborare sul piano giuridico, psicologico, relazionale e sanitario. Qualora si ritenesse di stipulare convenzioni o

protocolli di intesa con enti civili o associazioni non ecclesiali è necessario consultare il Direttore della Caritas diocesana.

Un Centro di Ascolto per essere riconosciuto come tale deve essere aperto almeno due-tre volte la settimana e usare la modulistica suggerita dalla Caritas diocesana: la scheda di colloquio (che deve rispettare le norme sulla privacy); una tessera per i beni materiali; uno stampato per i contributi economici relativi a bollette, farmaci. Inoltre è necessario un confronto periodico con la Caritas diocesana.

È opportuno che il Centro di Ascolto (CdA) sia distinto dal Centro di Distribuzione (CdD).

7. Il Centro di Distribuzione

Le Caritas Parrocchiali non svolgono principalmente funzioni assistenziali, ma possono coordinarsi a livello di collaborazione pastorale o vicariale, contribuendo all'attivazione di Centri di Distribuzione, valorizzando l'apporto significativo di associazioni, gruppi e servizi di volontariato esistenti nel territorio, spesso espressioni di carismi specifici, vero dono per le nostre comunità (vedi n. 11).

Il Centro di Distribuzione opera in stretto collegamento con il Centro di Ascolto, sia per rispondere alle sue richieste, frutto di ascolto approfondito, sia per indicare persone con particolari problematiche non esclusivamente materiali e sia per collaborare nell'accompagnamento di chi è in difficoltà. Tra Centro di Distribuzione e Centro di Ascolto dovrebbero tenersi degli incontri periodici di confronto e verifica per rendere il miglior servizio possibile, e per individuare le strategie più opportune di coinvolgimento delle singole comunità cristiane. Al fine di evitare differenze fra Parrocchie

vicine e di gestire il più correttamente possibile i beni a disposizione, è opportuno che i Centri di Distribuzione stabiliscano con il Centro di Ascolto delle prassi operative, definendo tempi e modalità operative (allegato 2.2).

8. La riservatezza nel trattamento dei dati

Nelle diverse attività della Caritas, soprattutto nei Centri di Ascolto, si raccolgono dati personali. Allo scopo di tutelare le persone, la Conferenza Episcopale Italiana ha emanato il 20 ottobre 1999 un decreto generale dal titolo “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”. Tali norme devono essere applicate a tutte le attività ecclesiali soggette all’ordinamento canonico come le attività della Caritas Parrocchiale. Pertanto, tutti coloro che svolgono un “servizio Caritas” che prevede la raccolta di dati personali in appositi elenchi e schedari sono tenuti alla riservatezza (art. 4). La violazione di predetto obbligo potrebbe comportare anche delle sanzioni civili o penali. Deve essere assicurata, inoltre, l’inviolabilità degli archivi – anche informatici – e l’ordinata gestione degli stessi (art. 6).

Al fine di chiarire le responsabilità canoniche e civili del trattamento dei dati personali gestiti nei servizi delle Caritas Parrocchiali, la Caritas diocesana darà disposizioni specifiche.

9. La formazione

È importante ribadire che la formazione spirituale e cristiana delle persone della Caritas Parrocchiale è quella offerta in maniera ordinaria dalla Parrocchia. Per sensibilizzare alla carità e servire nella carità, è opportuno partecipare a percorsi di formazione di base e permanente, da realizzarsi in sede interParrocchiale o diocesana. La Caritas diocesana

organizza tali percorsi anche in collaborazione con gli altri Centri di pastorale diocesana.

10. Risorse economiche

- a) La Caritas Parrocchiale non ha una autonomia economica in quanto tutte le sue risorse sono di pertinenza della cassa Parrocchiale. All'interno del bilancio Parrocchiale va riservato un fondo particolare per le necessità di carità e le attività della Caritas Parrocchiale. La Parrocchia deve valutare con speciale attenzione il ricorso a sostenitori pubblici o privati, per evitare illegalità e strumentalizzazioni.
- b) Protocolli di intesa o convenzioni con enti pubblici necessitano della licenza dell'Ordinario Diocesano.
- c) Le finalità e la missione della Caritas Parrocchiale sono perseguibili con l'istituto giuridico della Parrocchia quale ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Pertanto si deve evitare la costituzione di associazioni di volontariato, cooperative, fondazioni, Onlus.

11. Rapporto con le altre realtà caritative

La specificità del ruolo pedagogico e di animazione della Caritas si esprime nella costruzione di relazioni di comunione e di collaborazione con le varie organizzazioni caritative, (San Vincenzo e altre Associazioni) che non solo vanno valorizzate, ma possibilmente coinvolte nella sua stessa attività; occorre quindi evitare che la presenza della Caritas venga vissuta in termini concorrenziali, o percepita addirittura come un ostacolo alle loro attività e alla loro diffusione.

La Caritas potrebbe essere di aiuto alle varie

Associazioni, promuovendo corsi di formazione, seminari di studio e predisponendo sussidi e materiale, perché queste acquisiscano migliori conoscenze e competenze specifiche, possano avere un valido approccio alle diverse tipologie di povertà e riescano a offrire risposte sempre più efficaci alle necessità di sviluppo integrale delle persone povere ed emarginate.

In particolare, riguardo ai rapporti tra Caritas e S. Vincenzo, appare opportuno fare chiarezza su ruoli e identità, individuando le difficoltà, sgombrando il campo da equivoci e impegnandosi a rimuovere situazioni di disagio reciproco, se non di conflitto. La Caritas diocesana, per quanto di sua competenza e nelle forme ritenute più opportune, garantirà un'adeguata e corretta informazione al clero diocesano circa l'identità dei due organismi, i loro differenti ruoli e le collaborazioni possibili, favorendo un clima di serenità, di comunione e di collaborazione.

Appare inoltre opportuno elaborare linee e indicazioni per una Pastorale organica della carità, che promuova, sviluppi e valorizzi le presenze del volontariato nel territorio e studi iniziative opportune comuni, pur nella distinzione dei ruoli e nel rispetto della peculiarità e specificità di ciascun soggetto (pastorale e sociale). È pure urgente proseguire lo studio per comprendere come condividere progetti, programmi, esperienze e interventi per dare più voce alla presenza dei cattolici nel campo dell'apostolato caritativo e dell'impegno sociale, senza mortificare le diverse peculiarità, ma come segno efficace di unità e comunione.

12. Rapporto con gli Enti locali

La Caritas Parrocchiale, in virtù della sua funzione prevalentemente pedagogica, agisce in rete ed in stretta collaborazione con gli altri servizi del

territorio. Questa collaborazione si fonda sul principio di sussidiarietà e deve evitare ogni forma di supplenza assistenzialistica o di collaborazione meramente esecutiva.

13. Altri strumenti diocesani per l'animazione

Per svolgere la loro azione pastorale, le Caritas Parrocchiali possono servirsi di alcuni strumenti che la Caritas diocesana propone con l'obiettivo di coadiuvare l'azione di animazione e formazione alla Carità.

- ***Osservatorio Diocesano delle povertà e delle risorse (OPR)***

L'Osservatorio diocesano delle povertà e delle risorse è uno strumento per rilevare sistematicamente le situazioni di povertà, di disagio e di vulnerabilità sociale, oltre che il vasto bacino delle risorse già presenti sul territorio, con l'obiettivo di interpretare, valutare e discernere le dinamiche sociali che più interpellano la coscienza cristiana. L'OPR si avvale di strumenti informatici idonei per la raccolta ed elaborazione dei dati (DB OsCar - Osservatorio Caritas del Triveneto e Mappatura delle Risorse della diocesi di Verona). Quanto osservato e rilevato è a disposizione della comunità cristiana per l'animazione al suo interno e verso la società civile, proponendo possibili orientamenti alle scelte pastorali e alle politiche sociali.

- ***Coordinamenti Territoriali Promozione Caritas***

I *Coordinamenti Territoriali Promozione Caritas*, promuovono la conoscenza e la comunicazione tra le realtà di volontariato presenti nei vicariati e nelle zone pastorali, attivando il loro coordinamento per facilitare l'emergere di processi partecipativi, auto-organizzativi e propositivi, propulsori di

un'azione sinergica e coesa sul territorio, al fine di favorire la partecipazione delle comunità e la messa in rete dei servizi presenti in Diocesi.

- ***Opere segno***

Le opere segno nascono come risposta alle situazioni di povertà ed esclusione sociale rilevate dalla Caritas nel territorio. Indicano alla comunità ecclesiale e a quella civile il dovere della presa in carica dei soggetti più deboli. Hanno una durata limitata nel tempo e il compito primario di sollecitare le istituzioni a dare delle risposte. Richiedono una progettualità strutturata e partecipata. Esse sono segno per i poveri che Dio è amore, accoglienza e perdono; segno per le comunità cristiane di come essere fedeli al Vangelo attraverso la pedagogia dei fatti; segno per la società civile che i poveri stanno a cuore a Dio e a chi vive una fede operosa.

- ***Promozione mondialità***

Promozione mondialità ha la funzione nella Chiesa diocesana e nelle Chiese Parrocchiali di proporre una visione più ampia della realtà facendo emergere le connessioni tra dimensione locale e dimensione globale. Svolge un'azione di animazione del territorio in stretta collaborazione con gli altri ambiti Caritas e con gli altri soggetti diocesani, suggerendo riflessioni sugli stili di vita in un'ottica di assunzione di responsabilità e di cittadinanza globale. In particolare è impegnata: nelle emergenze internazionali e nazionali (catastrofi naturali, guerre); nella co-progettazione con Caritas Italiana e le Caritas Parrocchiali di progetti di solidarietà internazionale e a sostegno delle Chiese sorelle; nella promozione e nella tutela dei diritti umani attraverso azioni di advocacy; nella proposta di esperienze di condivisione e servizio per giovani

ispirati alla pedagogia dei fatti sia in Italia che all'estero; nell'offerta di percorsi educativi sulle tematiche della educazione alla corresponsabilità e alla cura del bene comune per scuole e gruppi Parrocchiali.

Verona, 2 aprile 2015

Don Giuliano Ceschi
il Direttore della
Caritas Diocesana Veronese
Mons. GIULIANO CESCHI



Giuseppe Zenti
* GIUSEPPE ZENTI
Vescovo di Verona

ALLEGATO 1.2

CRITERI PER LA COSTITUZIONE DELLE CARITAS Parrocchiali O ZONALI E DEI SERVIZI-SEGNO CARITAS: LORO COORDINAMENTO NELLA COLLABORAZIONE PASTORALE E NEL VICARIATO

1. Criteri ecclesiali per la costituzione delle Caritas Parrocchiali o di zona o unità pastorali

Come previsto nel Regolamento, la Caritas Parrocchiale o zonale o di unità pastorale è l'organismo pastorale della Parrocchia con finalità prevalentemente pedagogica di animare, coordinare e promuovere la testimonianza della carità all'interno della comunità e del territorio.

La Presidenza spetta al parroco.

La costituzione della Caritas deve vedere il coinvolgimento reale del Consiglio Pastorale Parrocchiale e, laddove è costituito, anche del Consiglio della Collaborazione pastorale, con successiva verifica periodica (almeno annuale) da parte del Consiglio Pastorale.

In ogni Caritas Parrocchiale il parroco individui una persona che svolga il servizio di Referente Caritas di nomina quadriennale, rinnovabile; il Referente è tenuto a partecipare agli incontri stabiliti a livello diocesano dalla Caritas.

2. Coordinamento a livello vicariale

Il Centro di ascolto e il Centro di distribuzione siano attivati di regola nel numero di due o tre per ogni vicariato, al fine di ottimizzare le risorse e soprattutto offrire una risposta adeguata ai bisogni

emergenti nel territorio. Questi saranno sempre espressione delle caritas Parrocchiali coordinate a livello vicariale.

3. Criteri per la progettazione dei servizi-segno Caritas

I servizi caritativi avviati dalle caritas Parrocchiali, anche coordinate a livello vicariale o di collaborazione pastorale, dovranno essere elaborati a partire da un preciso progetto che esprima la loro fisionomia di “servizio-segno” per l'intera comunità cristiana.

Il Progetto di un servizio-segno, approvato dal Consiglio pastorale Parrocchiale e confrontato con la Caritas diocesana, sarà elaborato a partire dalle seguenti indicazioni:

- Adeguata lettura del\dei bisogno\i;
- Individuazione dei percorsi di prossimità attraverso cui si intende coinvolgere ed educare anche l'intera comunità cristiana;
- Precisare se e quale coinvolgimento si prevede di gruppi\associazioni caritativi ecclesiali;
- Individuazione delle sinergie con il territorio (non si può e non ci si deve sostituire) ossia con i servizi socio-sanitari, con quelli sociali in genere, con gruppi e\o associazioni;
- Individuare i criteri, i soggetti e i tempi di verifica (meglio se periodica);
- Indicare la durata del servizio-segno.

Qualora si volesse avviare un servizio, ritenuto pastoralmente urgente, si potrà costituire un gruppo o realtà simile che, con nome diverso dalla Caritas, ne abbia titolarità.

4. Raccolta e utilizzo nel territorio di offerte \ donazioni deducibili finalizzate a servizi-segno Caritas locali

Per poter raccogliere ed utilizzare donazioni e/o offerte destinate ai servizi-segno Caritas locali è previsto un percorso strutturato in questi momenti.

- 1- È necessario che il servizio-segno sia espressione di una Caritas Parrocchiale che presenti i criteri ecclesiali indicati alla pagina precedente e verificati dalla Caritas Diocesana;
- 2- Il servizio-segno per il quale si intendono raccogliere fondi dovrà essere formulato in un progetto scritto, approvato e verificato *in itinere* dalla Caritas Diocesana;
- 3- Le offerte dovranno indicare nella causale il titolo del progetto, così da essere individuabili e adeguatamente rendicontate alla Parrocchia/ Vicaria, alla Caritas Diocesana, alla comunità. Ciò al fine di garantire la necessaria trasparenza.



ALLEGATO 2.2

INDICAZIONI PER LA PRASSI OPERATIVA DEI CENTRI DI DISTRIBUZIONE

1. Le persone che usufruiscono dei servizi del CdD devono risiedere od essere domiciliate nel territorio a cui afferisce il suddetto centro.
2. Il CdD in base alle proprie risorse e alle esigenze del territorio può raccogliere e distribuire generi alimentari, vestiario, mobili ed elettrodomestici.
3. Le persone in difficoltà per accedere ai servizi del CdD devono essere state prese in carico dal CdA di riferimento.
4. Ogni due mesi è necessario prevedere un colloquio per verificare la necessità o meno che il nucleo in difficoltà continui ad essere assistito o meno dalla Caritas Parrocchiale.
5. Gli operatori dei CdD preparino il pacco spesa tenendo conto del rapporto alimenti/persone che contraddistingue ogni singolo nucleo familiare. La distribuzione va fatta sempre nel rispetto dei criteri dell'equità e della giustizia.
6. Per quanto possibile gli intervalli di tempo nella consegna del pacco spesa devono essere regolari (almeno ogni mese).
7. La distribuzione, in base alle possibilità e risorse di ogni CdD, può avvenire attraverso il ritiro del pacco spesa presso il centro o, auspicabilmente, attraverso la consegna a domicilio.

8. I locali di stoccaggio e di distribuzione degli alimenti e del vestiario vanno tenuti distinti soprattutto per questioni igienico-sanitarie.
9. Particolare attenzione va posta alla scadenza delle derrate alimentari e, per chi intende farla, alla distribuzione di alimenti freschi.
10. L'approvvigionamento delle risorse deve essere fatto coinvolgendo la comunità Parrocchiale, le realtà del territorio (aziende, ipermercati, ecc) e gli enti preposti, nel rispetto della legalità e della trasparenza.
11. Si può prevedere anche la distribuzione di mobili, elettrodomestici o componenti d'arredamento, ma ciò comporta la disponibilità di grandi spazi, di mezzi di trasporto capienti e di persone capaci anche dal punto di vista tecnico.
12. Si evidenzia che per nessun motivo i volontari possono acquisire, anche tramite cospicua offerta, il materiale donato al CdD che è e rimane esclusivamente per il sostegno alle persone in difficoltà.



SUL SERVIZIO DELLA CARITÀ

LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO

Città del Vaticano, 11 novembre 2012

Proemio

“*L'intima natura della Chiesa* si esprime in un triplice compito:

annuncio della Parola di Dio (*kerygma-martyria*), celebrazione dei Sacramenti (*leiturgia*), servizio della carità (*diakonia*). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro” (Lett. enc. *Deus caritas est*, 25).

Anche il servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione della Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza (cfr *ibidem*); tutti i fedeli hanno il diritto ed il dovere di impegnarsi personalmente per vivere il comandamento nuovo che Cristo ci ha lasciato (cfr *Gv* 15,12), offrendo all'uomo contemporaneo non solo aiuto materiale, ma anche ristoro e cura dell'anima (cfr Lett. enc. *Deus caritas est*, 28). All'esercizio della *diakonia* della carità la Chiesa è chiamata anche a livello comunitario, dalle piccole comunità locali alle Chiese particolari, fino alla Chiesa universale; per questo c'è bisogno anche di un'organizzazione quale presupposto per un servizio comunitario ordinato” (cfr *ibid.*, 20), organizzazione articolata pure mediante espressioni istituzionali.

A proposito di questa *diakonia* della carità, nella Lettera enciclica *Deus caritas est* segnalavo che “alla struttura episcopale della Chiesa [...] corrisponde il fatto che, nelle Chiese particolari, i Vescovi quali successori degli Apostoli portino la prima responsabilità della realizzazione” del servizio della carità (n. 32), e notavo che “il *Codice di Diritto*

Canonico, nei canoni riguardanti il ministero episcopale, non tratta espressamente della carità come di uno specifico ambito dell'attività episcopale" (*ibidem*). Anche se "il *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi* ha approfondito più concretamente il dovere della carità come compito intrinseco della Chiesa intera e del Vescovo nella sua Diocesi" (*ibidem*), rimaneva comunque il bisogno di colmare la suddetta lacuna normativa in modo da esprimere adeguatamente, nell'ordinamento canonico, l'essenzialità del servizio della Carità nella Chiesa ed il suo rapporto costitutivo con il ministero episcopale, tratteggiando i profili giuridici che tale servizio comporta nella Chiesa, soprattutto se esercitato in maniera organizzata e col sostegno esplicito dei Pastori.

In tale prospettiva, perciò, col presente *Motu Proprio* intendo fornire un quadro normativo organico che serva meglio ad ordinare, nei loro tratti generali, le diverse forme ecclesiali organizzate del servizio della carità, che è strettamente collegata alla natura diaconale della Chiesa e del ministero episcopale.

È importante, comunque, tenere presente che "l'azione pratica resta insufficiente se in essa non si rende percepibile l'amore per l'uomo, un amore che si nutre dell'incontro con Cristo" (*ibid.*, 34). Pertanto, nell'attività caritativa, le tante organizzazioni cattoliche non devono limitarsi ad una mera raccolta o distribuzione di fondi, ma devono sempre avere una speciale attenzione per la persona che è nel bisogno e svolgere, altresì, una preziosa funzione pedagogica nella comunità cristiana, favorendo l'educazione alla condivisione, al rispetto e all'amore secondo la logica del Vangelo di Cristo. L'attività caritativa della Chiesa, infatti, a tutti i livelli, deve evitare il rischio di dissolversi nella comune organizzazione assistenziale, divenendone una semplice variante (cfr *ibid.*, 31).

Le iniziative organizzate che, nel settore della

carità, vengono promosse dai fedeli nei vari luoghi sono molto differenti tra di loro e richiedono un'appropriata gestione. In modo particolare, si è sviluppata a livello Parrocchiale, diocesano, nazionale ed internazionale l'attività della "Caritas", istituzione promossa dalla Gerarchia ecclesiastica, che si è giustamente guadagnata l'apprezzamento e la fiducia dei fedeli e di tante altre persone in tutto il mondo per la generosa e coerente testimonianza di fede, come pure per la concretezza nel venire incontro alle richieste dei bisognosi.

Accanto a quest'ampia iniziativa, sostenuta ufficialmente dall'autorità della Chiesa, nei vari luoghi sono sorte molteplici altre iniziative, scaturite dal libero impegno di fedeli che, in forme differenti, vogliono contribuire col proprio sforzo a testimoniare concretamente la carità verso i bisognosi.

Le une e le altre sono iniziative diverse per origine e per regime giuridico, pur esprimendo egualmente sensibilità e desiderio di rispondere ad un medesimo richiamo.

La Chiesa in quanto istituzione non può dirsi estranea alle iniziative promosse in modo organizzato, libera espressione della sollecitudine dei battezzati per le persone ed i popoli bisognosi. Perciò i Pastori le accolgano sempre come manifestazione della partecipazione di tutti alla missione della Chiesa, rispettando le caratteristiche e l'autonomia di governo che, secondo la loro natura, competono a ciascuna di esse quali manifestazione della libertà dei battezzati. Accanto ad esse, l'autorità ecclesiastica ha promosso, di propria iniziativa, opere specifiche, attraverso le quali provvede istituzionalmente ad incanalare le elargizioni dei fedeli, secondo forme giuridiche e operative adeguate che consentano di arrivare più efficacemente a risolvere i concreti bisogni.

Tuttavia, nella misura in cui dette attività siano

promosse dalla Gerarchia stessa, oppure siano esplicitamente sostenute dall'autorità dei Pastori, occorre garantire che la loro gestione sia realizzata in accordo con le esigenze dell'insegnamento della Chiesa e con le intenzioni dei fedeli, e che rispettino anche le legittime norme date dall'autorità civile. Davanti a queste esigenze, si rendeva necessario determinare nel diritto della Chiesa alcune norme essenziali, ispirate ai criteri generali della disciplina canonica, che rendessero esplicite in questo settore di attività le responsabilità giuridiche assunte in materia dai vari soggetti implicati, delineando, in modo particolare, la posizione di autorità e di coordinamento al riguardo che spetta al Vescovo diocesano.

Dette norme dovevano avere, tuttavia, sufficiente ampiezza per comprendere l'apprezzabile varietà di istituzioni di ispirazione cattolica, che come tali operano in questo settore, sia quelle nate su impulso dalla stessa Gerarchia, sia quelle sorte dall'iniziativa diretta dei fedeli, ma accolte ed incoraggiate dai Pastori del luogo. Pur essendo necessario stabilire norme a questo riguardo, occorre però tener conto di quanto richiesto dalla giustizia e dalla responsabilità che i Pastori assumono di fronte ai fedeli, nel rispetto della legittima autonomia di ogni ente.

Parte dispositiva

Di conseguenza, su proposta del Cardinale Presidente del Pontificio Consiglio "*Cor Unum*", sentito il parere del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, stabilisco e decreto quanto segue:

Art. 1

§ 1. I fedeli hanno il diritto di associarsi e d'istituire organismi che mettano in atto specifici servizi di carità, soprattutto in favore dei poveri e dei sofferenti. Nella misura in cui risultino collegati al servizio

di carità dei Pastori della Chiesa e/o intendano avvalersi per tale motivo del contributo dei fedeli, devono sottoporre i propri Statuti all'approvazione della competente autorità ecclesiastica ed osservare le norme che seguono.

§ 2. Negli stessi termini, è anche diritto dei fedeli costituire fondazioni per finanziare concrete iniziative caritative, secondo le norme dei cann. 1303 CIC e 1047 CCEO. Se questo tipo di fondazioni rispondesse alle caratteristiche indicate nel § 1 andranno anche osservate, *congrua congruis referendo*, le disposizioni della presente legge.

§ 3. Oltre ad osservare la legislazione canonica, le iniziative collettive di carità a cui fa riferimento il presente *Motu Proprio* sono tenute a seguire nella propria attività i principi cattolici e non possono accettare impegni che in qualche misura possano condizionare l'osservanza dei suddetti principi.

§ 4. Gli organismi e le fondazioni promossi con fini di carità dagli Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica sono tenuti all'osservanza delle presenti norme ed in essi deve anche seguirsi quanto stabilito dai cann. 312 § 2 CIC e 575 § 2 CCEO.

Art. 2

§ 1. Negli Statuti di ciascun organismo caritativo a cui fa riferimento l'articolo precedente, oltre alle cariche istituzionali ed alle strutture di governo secondo il can. 95 § 1 CIC, saranno espressi anche i principi ispiratori e le finalità dell'iniziativa, le modalità di gestione dei fondi, il profilo dei propri operatori, nonché i rapporti e le informazioni da presentare all'autorità ecclesiastica competente.

§ 2. Un organismo caritativo può usare la denominazione di "cattolico" solo con il consenso scritto dell'autorità competente, come indicato dal can. 300 CIC.

§ 3. Gli organismi promossi dai fedeli ai fini della carità possono avere un Assistente ecclesiastico

nominato a norma degli Statuti, secondo i cann. 324 § 2 e 317 CIC.

§ 4. Allo stesso tempo, l'autorità ecclesiastica tenga presente il dovere di regolare l'esercizio dei diritti dei fedeli secondo i cann. 223 § 2 CIC e 26 § 3 CCEO, onde venga evitato il moltiplicarsi delle iniziative di servizio di carità a detrimento dell'operatività e dell'efficacia rispetto ai fini che si propongono.

Art. 3

§ 1. Agli effetti degli articoli precedenti, s'intende per autorità competente, nei rispettivi livelli, quella indicata dai cann. 312 CIC e 575 CCEO.

§ 2. Trattandosi di organismi non approvati a livello nazionale, anche se operanti in varie diocesi, per autorità competente si intende il Vescovo diocesano del luogo dove l'ente abbia la sua sede principale. In ogni caso, l'organizzazione ha il dovere di informare i Vescovi delle altre diocesi ove operasse, e di rispettare le loro indicazioni riguardanti le attività delle varie entità caritative presenti in diocesi.

Art. 4

§ 1. Il Vescovo diocesano (cfr can. 134 § 3 CIC e can. 987 CCEO) esercita la propria sollecitudine pastorale per il servizio della carità nella Chiesa particolare a lui affidata in qualità di Pastore, guida e primo responsabile di tale servizio.

§ 2. Il Vescovo diocesano favorisce e sostiene iniziative ed opere di servizio al prossimo nella propria Chiesa particolare, e suscita nei fedeli il fervore della carità operosa come espressione di vita cristiana e di partecipazione alla missione della Chiesa, come segnalato dai cann. 215 e 222 CIC e 25 e 18 CCEO.

§ 3. Spetta al rispettivo Vescovo diocesano vigilare affinché nell'attività e nella gestione di questi organismi siano sempre osservate le norme del diritto universale e particolare della Chiesa, nonché

le volontà dei fedeli che avessero fatto donazioni o lasciti per queste specifiche finalità (cfr cann. 1300 CIC e 1044 CCEO).

Art. 5

Il Vescovo diocesano assicuri alla Chiesa il diritto di esercitare il servizio della carità, e curi che i fedeli e le istituzioni sottoposte alla sua vigilanza osservino la legittima legislazione civile in materia.

Art. 6

È compito del Vescovo diocesano, come indicato dai cann. 394 § 1 CIC e 203 § 1 CCEO, coordinare nella propria circoscrizione le diverse opere di servizio di carità, sia quelle promosse dalla Gerarchia stessa, sia quelle rispondenti all'iniziativa dei fedeli, fatta salva l'autonomia che loro competesse secondo gli Statuti di ciascuna. In particolare, curi che le loro attività mantengano vivo lo spirito evangelico.

Art. 7

§ 1. Le entità di cui all'art. 1 § 1 sono tenute a selezionare i propri operatori tra persone che condividano, o almeno rispettino, l'identità cattolica di queste opere.

§ 2. Per garantire la testimonianza evangelica nel servizio della carità, il Vescovo diocesano curi che quanti operano nella pastorale caritativa della Chiesa, accanto alla dovuta competenza professionale, diano esempio di vita cristiana e testimonino una formazione del cuore che documenti una fede all'opera nella carità. A tale scopo provveda alla loro formazione anche in ambito teologico e pastorale, con specifici *curricula* concertati con i dirigenti dei vari organismi e con adeguate offerte di vita spirituale.

Art. 8

Ove fosse necessario per numero e varietà di

iniziative, il Vescovo diocesano stabilisca nella Chiesa a lui affidata un ufficio che a nome suo orienti e coordini il servizio della carità.

Art. 9

§ 1. Il Vescovo favorisca la creazione, in ogni Parrocchia della sua circoscrizione, d'un servizio di "Caritas" Parrocchiale o analogo, che promuova anche un'azione pedagogica nell'ambito dell'intera comunità per educare allo spirito di condivisione e di autentica carità. Qualora risultasse opportuno, tale servizio sarà costituito in comune per varie Parrocchie dello stesso territorio.

§ 2. Al Vescovo ed al parroco rispettivo spetta assicurare che, nell'ambito della Parrocchia, insieme alla "Caritas" possano coesistere e svilupparsi altre iniziative di carità, sotto il coordinamento generale del parroco, tenendo conto tuttavia di quanto indicato nell'art. 2 § 4.

§ 3. È dovere del Vescovo diocesano e dei rispettivi parroci evitare che in questa materia i fedeli possano essere indotti in errore o in malintesi, sicché dovranno impedire che attraverso le strutture Parrocchiali o diocesane vengano pubblicizzate iniziative che, pur presentandosi con finalità di carità, proponessero scelte o metodi contrari all'insegnamento della Chiesa.

Art. 10

§ 1. Al Vescovo spetta la vigilanza sui beni ecclesiastici degli organismi caritativi soggetti alla sua autorità.

§ 2. È dovere del Vescovo diocesano assicurarsi che i proventi delle collette svolte ai sensi dei cann. 1265 e 1266 CIC, e cann. 1014 e 1015 CCEO, vengano destinati alle finalità per cui siano stati raccolti [cann. 1267 CIC, 1016 CCEO).

§ 3. In particolare, il Vescovo diocesano deve evitare che gli organismi di carità che gli sono soggetti siano

finanziati da enti o istituzioni che perseguono fini in contrasto con la dottrina della Chiesa. Parimenti, per non dare scandalo ai fedeli, il Vescovo diocesano deve evitare che organismi caritativi accettino contributi per iniziative che, nella finalità o nei mezzi per raggiungerle, non corrispondano alla dottrina della Chiesa.

§ 4. In modo particolare, il Vescovo curi che la gestione delle iniziative da lui dipendenti sia testimonianza di sobrietà cristiana. A tale scopo vigilerà affinché stipendi e spese di gestione, pur rispondendo alle esigenze della giustizia ed ai necessari profili professionali, siano debitamente proporzionate ad analoghe spese della propria Curia diocesana.

§ 5. Per consentire che l'autorità ecclesiastica di cui all'art.3 § 1 possa esercitare il suo dovere di vigilanza, le entità menzionate nell'art. 1 § 1 sono tenute a presentare all'Ordinario competente il rendiconto annuale, nel modo indicato dallo stesso Ordinario.

Art. 11

Il Vescovo diocesano è tenuto, se necessario, a rendere pubblico ai propri fedeli il fatto che l'attività d'un determinato organismo di carità non risponda più alle esigenze dell'insegnamento della Chiesa, proibendo allora l'uso del nome "cattolico" ed adottando i provvedimenti pertinenti ove si profilassero responsabilità personali.

Art. 12

§ 1. Il Vescovo diocesano favorisca l'azione nazionale ed internazionale degli organismi di servizio della carità sottoposti alla sua cura, in particolare la cooperazione con le circoscrizioni ecclesiastiche più povere analogamente a quanto stabilito dai cann. 1274 § 3 CIC e 1021 § 3 CCEO.

§ 2. La sollecitudine pastorale per le opere di carità, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, può

essere esplicitata congiuntamente da vari Vescovi vicini nei riguardi di più Chiese insieme, a norma del diritto. Se si trattasse di ambito internazionale, sia consultato preventivamente il competente Dicastero della Santa Sede. E' opportuno, inoltre, che, per iniziative di carità a livello nazionale, sia consultato da parte del Vescovo l'ufficio relativo della Conferenza Episcopale.

Art. 13

Resta sempre integro il diritto dell'autorità ecclesiastica del luogo di dare il suo assenso alle iniziative di organismi cattolici da svolgere nell'ambito della sua competenza, nel rispetto della normativa canonica e dell'identità propria dei singoli organismi, ed è suo dovere di Pastore vigilare perché le attività realizzate nella propria diocesi si svolgano conformemente alla disciplina ecclesiastica, proibendole o adottando eventualmente i provvedimenti necessari se non la rispettassero.

Art. 14

Dove sia opportuno, il Vescovo promuova le iniziative di servizio della carità in collaborazione con altre Chiese o Comunità ecclesiali, fatte salve le peculiarità proprie di ciascuno.

Art. 15

§ 1. Il Pontificio Consiglio "*Cor Unum*" ha il compito di promuovere l'applicazione di questa normativa e di vigilare affinché sia applicata a tutti i livelli, ferma restando la competenza del Pontificio Consiglio per i Laici sulle associazioni di fedeli, prevista dall'art 133 della Cost. ap. *Pastor Bonus*, e quella propria della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato e fatte salve le competenze generali degli altri Dicasteri e Organismi della Curia Romana. In particolare il Pontificio Consiglio "*Cor Unum*" curi che il servizio della carità delle istituzioni

cattoliche in ambito internazionale si svolga sempre in comunione con le rispettive Chiese particolari.

§ 2. Al Pontificio Consiglio “*Cor Unum*” compete parimenti l’erezione canonica di organismi di servizio di carità a livello internazionale, assumendo successivamente i compiti disciplinari e di promozione che corrispondano in diritto.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano”, ed entri in vigore il giorno 10 dicembre 2012.

Benedictus PP. XVI